

623.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Procedura di vendita degli immobili di proprietà della SNAM nel comune di San Donato Milanese)	34
Missioni valevoli nella seduta del 18 novembre 1999	3	(Sezione 3 – Normativa sulla ricandidabilità del sindaco per un terzo mandato in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale)	35
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 4 – Estensione dei benefici economici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime della criminalità organizzata) .	36
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3, 4	(Sezione 5 – Interventi per il miglioramento della strada statale n. 415 « Paullese » in Lombardia)	36
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 6 – Compatibilità delle norme per la protezione dei giovani sul lavoro con lo sviluppo dell'occupazione giovanile nelle piccole e medie imprese)	38
Proposte di legge costituzionale nn. 168-226-1605-2003-2951-3327-3932-4601-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892	5	(Sezione 7 – Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali in Sardegna)	39
(Sezione 1 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	5, 7		
(Sezione 2 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	13, 18		
Interpellanze urgenti	34		
(Sezione 1 – Misure per prevenire la coltivazione di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti)	34		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli nella seduta
del 18 novembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, Danese, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Marengo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rossetto, Scalia, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, Danese, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Marengo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Olivo, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rossetto, Scalia, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISTONE ed altri: « Disposizioni per la sospensione degli sfratti per finita loca-

zione nel comune di Roma e negli altri comuni ad elevata densità abitativa, in concomitanza con il Grande Giubileo del 2000 » (6570);

NOCERA e BASTIANONI: « Istituzione della provincia dell'Agro Nocerino Sarnese » (6571);

MALAGNINO ed altri: « Istituzione del Museo nazionale della civiltà messapica » (6572);

DALLA CHIESA: « Disposizioni per la valorizzazione del parco archeologico di Aquileia » (6573);

MATRANGA: « Norme per garantire la sicurezza dei fabbricati » (6574).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 18 ottobre 1999 e pervenuta alla Presidenza in data 18 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 15 novembre 1999, ha trasmesso una

nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione FRATTINI n. 4/24746, pubblicata nell'Allegato B al resoconto del 17 settembre 1999, concernente l'arresto di tredici cittadini ebrei in Iran.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera del 17 novembre 1999, ha trasmesso ulteriori dati relativi all'attuazione data alla mozione VIGNI ed altri n. 1-00360, modificata, accolta dal Governo e approvata nella

seduta dell'Assemblea del 13 luglio 1999, concernente la relazione illustrativa degli schemi di decreto legislativo relativi ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406 5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)

(A.C. 168 – sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale
per la Sardegna).*

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa

popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a suffragio universale e diretto.

La legge regionale prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale »;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

c) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero del Parlamento europeo »;

d) il terzo comma dell'articolo 17 è abrogato;

e) gli articoli 28, 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

f) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente della Giunta regionale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

g) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

h) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

i) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la

ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione ».

3. 52. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 3, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

3. 51. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), al primo capoverso premettere i seguenti:

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. 28. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **3. 18.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **3. 33.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

** **3. 19.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

** **3. 34.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: modalità di elezione aggiungere le seguenti: , sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità.

3. 9. Anedda, Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Meloni.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

Conseguentemente, all'articolo 3, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Giunta con le seguenti: Presidente della Regione.

3. 53. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale aggiungere le seguenti: e di un singolo assessore.

3. 1. Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Garra.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: 28, 29, 32.

* **3. 10.** Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: 28, 29, 32.

* **3. 29.** Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: legisla-

tiva del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

**** 3. 20.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione *con le seguenti:* legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

**** 3. 35.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di iniziativa popolare *con le seguenti:* di iniziativa del popolo sardo.

3. 11. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e del referendum sulle leggi della Regione *con le seguenti:* da parte di almeno diecimila elettori e del referendum sulle leggi della Regione da parte di almeno un terzo dei consiglieri o di diecimila elettori.

3. 30. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

3. 56. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate

in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

3. 48. Gardiol.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

3. 21. Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

*** 3. 47.** Serafini, Albanese, Bartolich, Bircotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

*** 3. 49.** Dedoni, Cherchi, Bartolich, Bircotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio regionale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

3. 55. Boato

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

3. 57. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, primo periodo, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

3. 44. (ulteriore formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

3. 31. Calderisi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non è promulgata se non *con le seguenti:* è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se.

3. 12. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

3. 58 (nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Parimenti non si fa luogo al *referendum* di cui al quarto comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il *referendum* regionale non si applica il quarto comma del presente articolo.

3. 22. Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 5.** Migliori, Armaroli, Anedda, Fragalà, Menia.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 23.** Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 36.** La Commissione.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il primo capoverso.

3. 13. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera f), secondo capoverso, dopo le parole: mozione di sfiducia aggiungere le seguenti: o la mancata approvazione della mozione di fiducia.

3. 2. Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Al comma 1, lettera f), secondo capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

3. 42. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: « ed è sciolto quando non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni e dalle dimissioni della Giunta.

3. 14. Soro, Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

3. 40. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con le seguenti:

i) il primo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori. »;

i-bis) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

i-ter) all'articolo 54, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. »;

i-quater) all'articolo 54, quarto comma, le parole: « in ogni caso sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione »;

i-quinquies) il quinto comma dell'articolo 54 è abrogato.

3. 50. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera i), dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente: Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionali

3. 15. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera i), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

3. 32. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 1, lettera i), sopprimere l'ultimo capoverso

3. 16. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 6. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 7.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 45.** Moroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

3. 24. Boato.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: mozione motivata di sfiducia aggiungere le seguenti: o non approva una mozione di fiducia.

3. 3. Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

3. 43 La Commissione.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: non si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale qualora il Consiglio, entro trenta giorni, non elegga il Presidente della Giunta regionale.

Conseguentemente, sopprimere il settimo periodo.

3. 4. Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 8.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 46.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo, con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. 17. Valducci

Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

* **3. 25.** Boato.

Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

* **3. 37.** La Commissione.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

3. 26. Boato.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **3. 27.** Boato.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposi-

zioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **3. 38.** La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tal caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3.

3. 59. La Commissione.

(A.C. 168 — sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Modifiche allo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige).*

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano »;

b) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: « regionali e » sono soppresse;

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica »;

d) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

e) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 ed il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

f) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve av-

venire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento »;

g) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali sciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »;

i) al terzo comma dell'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale »;

l) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione dei nuovi componenti »;

m) all'articolo 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale

con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta provinciale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum sulle leggi della Provincia. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta provinciale se eletto a suffragio universale e diretto.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali previste al secondo e al terzo comma non sono sottoposte al visto di cui al primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale ».

n) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il

quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Giunta provinciale e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta provinciale in carica »;

o) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-*bis*. — I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 48-*ter*. — Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri ap-

partenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »;

q) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. — Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta provinciale. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro

tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta provinciale, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

r) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alle rappresentanze proporzionali.

Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »;

s) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »;

t) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« ART. 60. Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali »;

u) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »;

v) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro un mese.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

z) all'articolo 104, le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Giunta provinciale è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia stata approvata la legge provinciale previ-

sta dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Giunta provinciale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le liste circoscrizionali e le liste regionali previste da tali disposizioni sono presentate nell'unica circoscrizione coincidente con il territorio della Provincia e assumono, rispettivamente, la denominazione di liste circoscrizionali e liste provinciali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta provinciale i capilista delle liste provinciali. A questa elezione non si applica la disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito provinciale. Il Presidente della Giunta provinciale fa parte del Consiglio provinciale. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale provinciale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista provinciale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico provinciale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale provinciale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota

percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio provinciale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Migliori, Armaroli, Menia, Fragalà, Anedda, Mitolo.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimerlo.

* **4. 36.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Trentino - Alto Adige con le seguenti: Trentino - Alto Adige / Südtirol

Conseguentemente, alla lettera a) premettere la seguente:

0a). Nel titolo e ovunque ricorrano le parole: « Trentino - Alto Adige » sono so-

stituite dalle seguenti: « Trentino - Alto Adige / Südtirol »

4. 81. *(Nuova formulazione)* Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Trentino-Alto Adige aggiungere la seguente: Südtirol.

4. 16. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) le parole: « Presidenti delle giunte provinciali » e « Presidente della Giunta Provinciale », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Presidenti delle Province » e « Presidente della Provincia »;

0a-ter) al primo comma dell'articolo 36, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono aggiunte le seguenti: « della Regione, che la presiede, »;

0a-quater) all'articolo 47, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia ».

4. 136. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 4, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

4. 137. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 é aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 42.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 é aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 85.** Pistelli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 é aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 103.** La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 3.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 13.** Migliori, Menia, Armaroli, Anedda, Nania, Fragalà, Selva.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 17.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) all'articolo 25, secondo comma, la parola: « 70 » è sostituita dalla seguente: « 30 »;

b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro del Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo »;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: « ART. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.

Le leggi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) sopprimere le lettere h), l) e n);

b) alla lettera q) sopprimere il sesto capoverso.

4. 15. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) All'articolo 25 è soppresso il quarto comma.

4. 79. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: « diritto elettorale attivo » sono inserite le seguenti: « in Provincia di Bolzano ».

a-ter) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole « elezioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « elezioni dei Consigli provinciali »

a-quater) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. »

4. 43. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »; conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma, sono soppresse le parole « quadriennale » e « nel quadriennio » e, al terzo periodo, sono soppresse le parole: « durante il quadriennio »

4. 44. Frattini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 4.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 18.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 78.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 25, quarto comma, è abrogato;

4. 11. Migliori, Armaroli, Menia, Anedda, Nania, Selva, Fragalà, Mitolo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il quarto comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Nella Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. Nella Provincia autonoma di Trento tale periodo è ridotto a sei mesi. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta nel territorio della rispettiva provincia è iscritto, ai fini della elezione dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel periodo, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 sino al compimento del periodo prescritto l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza. »

4. 86. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le parole: « regionali e » sono soppresse con le seguenti: la parola : « regionali » è sostituita dalla seguente: « regionale »

4. 84. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 19. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 27 con il seguente:

« ART. 27 - Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica ».

4. 80. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 27, secondo comma, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

4. 138. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 77. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 76. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: l'articolo 29,

4. 12. Migliori, Menia, Selva, Anedda, Nania, Mitolo, Armaroli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed il secondo comma dell'articolo 38.

4. 20. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera f), sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonché due vicepresidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età. »

4. 91. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis). La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

4. 37. Matranga., De Luca, Prestigiaco, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **4. 21.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **4. 75.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- ** **4. 74.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- ** **4. 150.** Pistelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- 4. 73.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis). Il Presidente della Giunta provinciale di Trento è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale; nomina gli assessori, tra cui un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

- 4. 87.** Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- 4. 72.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica

- * **4. 44-bis.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

- * **4. 117.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

- 4. 22.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: assoluta dei suoi componenti aggiungere le seguenti: ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

- 4. 92.** Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente,

- * **4. 45.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente,

- * **4. 106.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta provinciale con le seguenti: Presidente della Provincia.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Presidente della Giunta provinciale con le seguenti: Presidente della Provincia.

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Presidenti delle giunte provinciali *con le seguenti:* Presidenti della Province.

4. 139. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Provincia *con le seguenti:* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo

* **4. 46.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Provincia *con le seguenti:* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo

* **4. 107.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

4. 151. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere provinciale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

4. 134. Gardiol.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio provinciale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per

l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

4. 140. Boato

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

4. 152. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni

4. 47. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi provinciali promuovono l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **4. 133.** Serafini, Albanese, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cosutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi provinciali promuovono

l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **4. 135.** Debiasio Calimani, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni del successivo articolo 56.

4. 105. Frattini.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale.

4. 125. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Provincia o un quinto dei componenti il Consiglio provinciale.

4. 88. Calderisi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referen-

dum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

4. 155. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

4. 95. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al presente comma qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il referendum provinciale non si applica il primo periodo del presente comma.

4. 48. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

4. 71. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Un seggio del collegio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni ladini di Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, Santa Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine di Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale unico. Ambedue i seggi sono attribuiti secondo le norme stabilite con legge regionale.

4. 94. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera n), secondo capoverso, sostituire le parole: La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce *con le seguenti:* Le leggi per l'elezione dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento garantiscono.

Conseguentemente, sopprimere il terzo capoverso.

4. 9. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera n), sostituire il terzo capoverso con il seguente: La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento garantisce e disciplina la rappresentanza del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, coincidente con il territorio dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei.

4. 23. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera n), sostituire il terzo capoverso con il seguente: Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della valle di Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario.

4. 98. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4. 70. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera o), capoverso Art. 48-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vi-

cepresidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età. »

4. 93. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 49 - Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Sono eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente i consiglieri designati dai rispettivi gruppi linguistici.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione prevista dall'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

4. 69. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

4. 68. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera q), sopprimere il secondo capoverso.

4. 24. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), terzo capoverso, sopprimere le parole: , salvo i casi di urgenza,

4. 25. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o gravi violazioni di legge.

4. 26. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

4. 120. La Commissione.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

4. 27. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

4. 67. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera r), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio.

4. 28. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 50, secondo comma, secondo periodo, dopo le

parole: che non appartengono al Consiglio inserire le seguenti: sono proposti da uno o più gruppi consiliari e.

4. 156. La Commissione.

Al comma 1, lettera r), secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

4. 96. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera r), secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché non oltre la metà di essi appartenga ad un medesimo gruppo linguistico.

4. 89. Frattini.

Al comma 1, lettera r), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

4. 100. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 50, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: alle rappresentanze proporzionali con le seguenti: alla rappresentanza proporzionale.

4. 157. La Commissione.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 10.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 49.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 108.** La Commissione.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

4. 123 La Commissione.

Al comma 1, lettera s), capoverso, sostituire le parole: dell'articolo 37, in quanto compatibili con le seguenti: degli articoli 37, 38 e 39.

4. 66. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere, la seguente:

s-bis) L'articolo 55 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

4. 29. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

4. 65. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera t), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con legge provinciale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi provinciali

4. 30. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

4. 64. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera u), capoverso, dopo la parola: collegiali aggiungere le seguenti: della provincia autonoma di Bolzano e.

4. 101. Giovanardi, Peretti.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 50.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di

giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 86.** Pistelli.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione

delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 110.** La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

u-bis) il primo ed il secondo comma dell'articolo 91 sono sostituiti dai seguenti: « I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 30 del presente Statuto devono appartenere a tutti e tre i gruppi linguistici.

Al gruppo ladino è riservato almeno un componente ed il restante numero è suddiviso in parti uguali fra i gruppi linguistici italiano e tedesco ».

4. 102. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

u-bis) il primo comma dell'articolo 102 è sostituito dal seguente: « La popolazione ladina della Regione e quelle mochena e cimbra dei comuni Fierozzo, Frassilongo, Palè del Fersina e Luserna hanno diritto alla sviluppo ed al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio TV e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse anche in collegamento con le altre aree culturali ladine e tedesche »

4. 90. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

4. 63. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le proposte formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, la relativa votazione sarà per gruppi linguistici.

4. 97. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera v), sopprimere il terzo capoverso.

4. 31. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera v), terzo capoverso, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

4. 32. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera v), terzo capoverso, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.

4. 121. La Commissione.

Al comma 1, lettera v), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale o di uno dei Consigli provinciali sia contrario, il Presidente della Giunta regionale o provinciale relativa può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

4. 82. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, lettera v), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano

il testo senza modificazioni, o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. 83. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

4. 62. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui all'articolo 47 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione degli organi delle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi gli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto previgenti la presente legge costituzionale e, in quanto compatibile, la vigente legislazione regionale per l'elezione del consiglio regionale

4. 14. Pistelli, Palma.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Nella Provincia autonoma di Bolzano *con le seguenti:* Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 99. Peretti, Galati, Giovanardi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **4. 6.** Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **4. 7.** Mario Pepe, Pistelli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- * **4. 33.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 34.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 38.** Frattini.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 58.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 130.** Moroni.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

- 4. 122** La Commissione.

Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta provinciale avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Giunta provinciale tra i propri componenti.

- * **4. 51.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta provinciale avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la

restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Giunta provinciale tra i propri componenti.

- * **4. 109.** La Commissione.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

- 4. 39.** Frattini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige aggiungere le seguenti: come modificato dalla presente legge costituzionale,

- * **4. 52.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige aggiungere le seguenti: come modificato dalla presente legge costituzionale,

- * **4. 111.** La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 35.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 40.** Frattini.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 59.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 131.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica comunque il

quarto comma dell'articolo 48 dello Statuto come modificato dal comma 1 del presente articolo

* **4. 53.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica comunque il quarto comma dell'articolo 48 dello Statuto come modificato dal comma 1 del presente articolo

* **4. 112.** La Commissione.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono costituiti, con la denominazione di Ufficio centrale circoscrizionale e di Ufficio centrale provinciale, rispettivamente, presso il Tribunale e presso la Corte di appello di Trento.

** **4. 54.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono costituiti, con la denominazione di Ufficio centrale circoscrizionale e di Ufficio centrale provinciale, rispettivamente, presso il Tribunale e presso la Corte di appello di Trento.

** **4. 113.** La Commissione.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Prima di procedere alle operazioni di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'Ufficio elettorale circoscrizionale determina la somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma del medesimo articolo 15, ottenuti da tutte le liste nelle singole sezioni dei comuni di Moena,

Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei. Determina conseguentemente la lista circoscrizionale che in tali comuni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato di tale lista, limitatamente alla somma dei voti che ciascuno di essi ha ottenuto nelle singole sezioni dei predetti comuni e dispone la graduatoria dei predetti candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, proclama eletto il candidato che precede tutti gli altri nella graduatoria. Qualora più liste circoscrizionali abbiano ottenuto la medesima cifra elettorale, proclama eletto il candidato che in queste liste ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Modifica conseguentemente il procedimento di attribuzione dei restanti seggi circoscrizionali. A tal fine, con efficacia anche ai fini della determinazione di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, sottrae alla cifra elettorale della lista circoscrizionale cui appartiene il candidato proclamato, come determinata secondo la lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita da quella lista nei comuni sopra indicati e diminuisce di una unità i seggi da attribuire alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1995, n. 43. Il seggio attribuito al candidato proclamato eletto è computato ai fini delle operazioni di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

* **4. 55.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Prima di procedere alle operazioni di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'Ufficio elettorale cir-

coscrizionale determina la somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma del medesimo articolo 15, ottenuti da tutte le liste nelle singole sezioni dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei. Determina conseguentemente la lista circoscrizionale che in tali comuni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato di tale lista, limitatamente alla somma dei voti che ciascuno di essi ha ottenuto nelle singole sezioni dei predetti comuni e dispone la graduatoria dei predetti candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, proclama eletto il candidato che precede tutti gli altri nella graduatoria. Qualora più liste circoscrizionali abbiano ottenuto la medesima cifra elettorale, proclama eletto il candidato che in queste liste ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Modifica conseguentemente il procedimento di attribuzione dei restanti seggi circoscrizionali. A tal fine, con efficacia anche ai fini della determinazione di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, sottrae alla cifra elettorale della lista circoscrizionale cui appartiene il candidato proclamato, come determinata secondo la lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita da quella lista nei comuni sopra indicati e diminuisce di una unità i seggi da attribuire alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1995, n. 43. Il seggio attribuito al candidato proclamato eletto è computato ai fini delle operazioni di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

* **4. 114.** La Commissione.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: È eletto con le seguenti: Nel limite

del seggio riservato secondo quanto previsto dal presente comma, è eletto

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il nono periodo.

** **4. 56.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: È eletto con le seguenti: Nel limite del seggio riservato secondo quanto previsto dal presente comma, è eletto.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il nono periodo.

** **4. 115.** La Commissione.

Al comma 3, sostituire il decimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **4. 57.** (Nuova formulazione) Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, sostituire il decimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **4. 116.** La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

**** 4. 41.** Frattini.

Sopprimere il comma 4.

**** 4. 60.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

4. 61. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: Nella Provincia autonoma di Bolzano *con le seguenti:* Nelle Province autonome di Bolzano e di Trento

4. 8. Mario Pepe, Pistelli.

Al comma 4, dopo le parole: Provincia autonoma di Bolzano *aggiungere le seguenti:* e nella Provincia autonoma di Trento

4. 5. Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige / Südtirol, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ».

4. 124 Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige (Trentino - Südtirol), sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ».

4. 132. Zeller, Caveri, Detomas, Brugger, Widmann.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Misure per prevenire la coltivazione di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

sono in commercio diverse riviste riportanti articoli che trattano esplicitamente argomenti inerenti le droghe leggere, fornendo in alcuni casi istruzioni per la coltivazione delle piante da cui si ricavano le medesime droghe;

i citati articoli non fanno alcun riferimento al carattere nocivo delle suddette droghe, ma sembrano quasi istigarne la coltivazione e l'uso;

esistono svariati siti internet in cui la trattazione delle droghe leggere e di quelle sintetiche viene condotta in termini chiaramente antiproibizionistici, con l'adozione di espressioni che possono indurre a valutare in termini positivi l'uso di dette sostanze;

tra l'altro, sembrerebbe che attraverso i suddetti siti possano facilmente essere acquistate diverse sostanze stupefacenti, ed in particolare le cosiddette « nuove droghe »;

da notizie di stampa si apprende dell'apertura, nella città di Milano, di un negozio nel quale si vendono semi di canapa e attrezzi per coltivarla e fumarla;

l'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti), vieta la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni, tra le quali rientrano anche quelle precedentemente citate –:

per quali motivi si siano potute verificare le situazioni di cui in premessa, senza che il Ministro interpellato o chi di competenza abbia provveduto per sanare le medesime situazioni;

quali interventi intenda adottare al fine di garantire un effettivo rispetto della normativa vigente in materia, affinché la situazione attualmente in essere non abbia a perdurare, se non addirittura a peggiorare, vista la facilità con cui ad oggi è possibile proporre luoghi e spazi di accesso al settore delle sostanze stupefacenti.

(2-02073) « Pagliarini, Cè ».

(16 novembre 1999)

(Sezione 2 – Procedure di vendita degli immobili di proprietà della SNAM nel comune di San Donato Milanese)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

la legge n. 662 del 1997 all'articolo 3, comma 109, lettere a), b), c), dispone le regole e le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare delle società a prevalente partecipazione pubblica;

la Snam, società del gruppo Eni, è proprietaria di numerosi immobili siti nel comune di San Donato Milanese (Milano);

tale società ha manifestato l'intenzione di vendere, entro la fine dell'anno, i beni immobili di sua proprietà ad un unico soggetto o più soggetti di concerto;

fanno parte del patrimonio immobiliare anche le case aziendali in cui abitano oltre 1200 famiglie —:

se le obbligazioni e le procedure, previste dalla norma richiamata, debbano applicarsi alle unità immobiliari di proprietà della Snam situate nel villaggio aziendale della località Metanopoli, San Donato Milanese (Milano), con particolare riferimento al diritto di prelazione degli attuali inquilini;

se l'intenzione di vendere in blocco a privati violi la lettera e lo spirito della legge n. 662 del 1997, che riconosce agli immobili, costruiti fruendo di benefici ed esenzioni fiscali e contributive previste per gli enti di Stato, funzione prioritaria a carattere sociale;

se si ritenga di intervenire, quale azionista di controllo dell'Eni, per tutelare il diritto degli inquilini assicurando parità di comportamento con quanto sta avvenendo con la vendita degli immobili degli altri Enti pubblici.

(2-02061) « Maiolo, Aprea, Aracu, Biondi, Buontempo, Burani Procaccini, Collavini, De Luca, Dell'Elce, Dell'Utri, Deodato, Di Comite, Floresta, Frau, Gastaldi, Gazzilli, Giovine, Giudice, Giuliano, Lo Jucco, Masiero, Melograni, Paroli, Pecorella, Pilo, Possa, Previti, Rivolta, Romani, Alessandro Rubino, Santori, Saponara, Scarpa Bonazza Buora, Stagno D'Alcontres, Taborelli, Urbani, Valducci, La Russa, Landolfi, Savarese ».

(11 novembre 1999)

(Sezione 3 – Normativa sulla ricandidabilità del sindaco per un terzo mandato in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 120 permette ai sindaci di ricandidarsi per un terzo mandato qualora uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno;

ricorrendo le ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, diversa dalla mozione di sfiducia al sindaco e alle sue dimissioni, l'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica il prefetto possa sospendere i consigli comunali e provinciali per un periodo non superiore a novanta giorni;

la legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede espressamente la decadenza del sindaco in seguito allo scioglimento del consiglio e non alla mera sospensione del medesimo —:

quale sia il criterio per il computo della durata del mandato ai fini dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1999, in particolare se debba essere considerata come data di termine del mandato quella di sospensione del consiglio effettuata dal prefetto ovvero la data di scioglimento del medesimo con decreto del Presidente della Repubblica.

(2-02064) « Pagliarini, Stucchi, Maroni ».

(11 novembre 1999)

(Sezione 4 – Estensione dei benefici economici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime della criminalità organizzata)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

è noto che la criminalità organizzata, a differenza del terrorismo, almeno nelle dimensioni assunte da questo fenomeno negli anni 1970 e 1980, rappresenta ancora un problema gravissimo per la società civile. Numerose sono, purtroppo, nel nostro Paese le vittime e i loro familiari coinvolti in azioni criminose che lo Stato non sempre tutela in modo adeguato;

la legge 23 novembre 1998 n. 407 prevede, tra l'altro, la corresponsione di un assegno vitalizio a favore delle vittime di terrorismo e di criminalità organizzata che subiscano lesioni invalidanti;

tale beneficio, insieme con la possibilità di fruire di borse di studio, è previsto anche per i superstiti delle vittime di azioni terroristiche (articoli 2 e 4), ma, assurdamente, vede esclusi i superstiti delle vittime della criminalità organizzata;

mentre, dunque, le vittime di criminalità e terrorismo sono equiparate, la legge finisce col distinguere tra superstiti di serie A (quelli del terrorismo) e superstiti di serie B (quelli del crimine organizzato);

viene così scoraggiata, di fatto, anche la collaborazione con la giustizia da parte delle famiglie delle vittime che sentono distante lo Stato e le istituzioni per rispetto delle quali, spesso, i propri cari hanno perso la vita —:

quali misure il Governo intenda adottare a tutela dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata;

quali interventi ritenga di adottare per porre rimedio all'ingiustificata disparità di trattamento che emerge dalla legge

n. 407 del 1998 ed estendere i benefici economici contemplati dalla legge anche ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata;

se, a tale scopo, ritenga eventualmente di emanare una circolare interpretativa che ampli la portata della lettera della legge.

(2-02034) « Gambale, Piscitello ».

(29 ottobre 1999)

(Sezione 5 – Interventi per il miglioramento della strada statale n. 415 « Paullese » in Lombardia)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

la strada statale n. 415 « Paullese » sopporta un volume di traffico tra i più alti della Lombardia e quindi dell'intera Italia e presenta situazioni di pericolosità che danno luogo ad un tasso di incidentalità non più tollerabile;

la mortalità per chilometro dovuta ad incidenti sulla strada n. 415 « Paullese » è tra le più alte d'Italia;

il potenziamento e la riqualificazione della strada in argomento sono da anni ritenuti un'esigenza prioritaria da tutti i soggetti interessati: regione Lombardia, Anas, province di Milano, Cremona e Lodi e comuni dell'asse;

i soggetti suddetti hanno sottoscritto, in data 15 ottobre 1997, apposito Protocollo di intesa. In particolare l'Anas, attesa l'assenza di apposito finanziamento e riconosciuto il carattere prioritario dell'intervento « Paullese », dichiarava la possibilità di « prevedere l'inserimento di altri interventi, in sostituzione di opere già in-

serite, e non aventi lo sviluppo progettuale ed autorizzato previsto» nel Piano triennale 1997-1999;

nelle decisioni assunte nell'incontro dell'11 dicembre 1997 per l'aggiornamento all'anno 2000 del Piano triennale 1997-1999 per la Lombardia, era stato concordato, sulla base di conforme proposta del compartimento Anas, di inserire con priorità assoluta nella voce interventi nazionali: lire 100 miliardi per il raddoppio carreggiate da Peschiera Borromeo a strada provinciale 39 e lire 160 miliardi per raddoppio carreggiate da Spino d'Adda a Crema, mentre restava ancora in sofferenza, per il completamento dell'intero itinerario, la tratta dall'intersezione con la strada provinciale n. 39 « Cerca », stralciando e anticipando tale opera dalla più complessiva riqualificazione, al fine di eliminare al più presto uno dei punti di maggiore crisi di traffico dell'intero itinerario;

le province di Milano e di Lodi, adempiendo precisi accordi, hanno redatto il progetto preliminare per la riqualificazione della tratta ricadente nel proprio territorio, mentre la provincia di Cremona ha provveduto alla redazione sia del progetto preliminare sia del progetto definitivo e del relativo studio di impatto ambientale. Il compartimento dell'Anas, secondo le pattuizioni, avrebbe dovuto completare gli *iter* progettuali e per ottemperare a tali impegni aveva a suo tempo richiesto alla propria direzione generale l'autorizzazione per i bandi di incarico con nota n. 23193 dell'8 luglio 1998;

nell'incontro tenutosi martedì 7 settembre 1999 presso la regione Lombardia — a cui hanno partecipato, con tutte le province interessate, il rappresentante dei comuni ed i due consiglieri regionali della provincia di Cremona — il rappresentante dell'Anas, capo compartimento ingegner Maurizi, ha comunicato di non essere in grado di riferire riguardo al trasferimento delle risorse relative alle strade, già statali, come la 415 « Paullese », che con l'attuazione della legge Bassanini non lo saranno più; ed ha aggiunto che non dispone degli

elementi per riferire riguardo all'esito della proposta di aggiornamento del Piano triennale 1997-1999 per il 2000, inviata dal compartimento alla direzione generale per l'esame e l'approvazione, nella quale la riqualificazione della « Paullese » è indicata come prioritaria;

relativamente alla realizzazione dello svincolo « Paullese-Cerca », la cui progettazione esecutiva è stata consegnata al compartimento Anas dalla provincia di Milano, come da impegni assunti, l'Anas non sarebbe in grado di redigere il piano di sicurezza, né vi sarebbe certezza sulla sufficienza delle risorse del compartimento per partecipare alla realizzazione dello svincolo con la quota parte di lire 3,250 miliardi di cui alla convenzione (precedentemente citata) a fronte di un costo complessivo di lire 7,686 miliardi coperto dalla regione Lombardia e dalla provincia di Milano;

la strada statale 415 « Paullese » non è stata individuata quale strada di interesse nazionale dall'apposito provvedimento attuativo della legge n. 59/97, né le competenze sulla stessa sono già trasferite alla regione in quanto ciò potrà accadere solo con il decreto legislativo di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, organizzative ed umane necessarie all'esercizio delle funzioni stesse;

in attesa del trasferimento della strada « Paullese » alla regione, secondo l'intesa della conferenza Stato-regioni del 14 luglio 1999, « l'individuazione della rete stradale nazionale non costituisce acquiescenza al conferimento delle relative funzioni, che resta comunque subordinato all'accordo tra lo Stato e le regioni in merito all'attribuzione delle risorse », e « allo scopo di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio stradale fino alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni che saranno conferite alle regioni, l'Anas continuerà a svolgere tutti i compiti, le funzioni e le attività attinenti alla gestione anche della rete stradale non rientrante in quella mantenuta alla competenza statale »;

i lavori straordinari attualmente in fase realizzativa sulla strada statale 415

sono: i lavori di completamento dello svincolo in corrispondenza della strada provinciale 159 in comune di Peschiera Borromeo e della bretella di collegamento con San Donato;

la realizzazione di uno svincolo a livelli sfalsati in corrispondenza dell'intersezione tra strada statale. n. 415 « Paullese » e la strada provinciale. n. 39 « Cerca » doveva essere iniziata e terminata, secondo la convenzione tra la regione Lombardia, l'Anas e la provincia di Milano, nell'anno 1998, mentre a tutt'oggi non esiste alcuna speranza di realizzazione relativa all'opera;

l'assessorato regionale di competenza tende a « scaricare » le responsabilità e le inadempienze sull'Anas, con un complessivo, reciproco e speculare palleggiamento di accuse tra regione ed ente, dal quale emerge una sostanziale paralisi di tutti gli interventi concordati nel corso degli anni e l'assenza di ogni realistica prospettiva di soluzione del grave problema;

le amministrazioni comunali sull'asse della « Paullese », ad esempio il comune di Mediglia, mettono in atto ulteriori interventi edilizi residenziali e commerciali che aumentano ulteriormente le necessità di flusso delle auto sulla strada medesima —:

se il Governo confermi e sostenga la necessità di riqualificazione della strada « Paullese »;

se il Governo agisca nell'ambito dei suoi compiti e prerogative per impedire che il palleggiamento delle responsabilità tra Anas e regione Lombardia porti ad una sostanziale immobilità;

se il Governo agisca, per quanto consentito dalla normativa, perché le province interessate all'asse della « Paullese » adottino i Piani territoriali di coordinamento per conseguire un equilibrato sviluppo degli insediamenti in rapporto alle infrastrutture di mobilità;

se il Governo controlli e documenti che gli stanziamenti dati alla regione Lombardia per intervenire sulla strada « Paullese » siano stati utilizzati per questa e non

siano stati dirottati su altri comparti dove resta tutta da dimostrare l'effettiva urgenza dell'intervento e comunque non erano oggetto dello stanziamento di risorse finanziarie;

se il Governo approfondisca, con appositi studi, l'eventuale responsabilità per la mancanza di interventi atti a mettere in normale sicurezza questa strada, squassata e insanguinata dagli incidenti stradali, e valuti, di conseguenza, l'opportunità di esercitare i poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

(2-02063) « Targetti, Agostini, Bartolich, Giovanni Bianchi, Brunale, Buffo, Capitelli, Chiamparino, Ciani, Copercini, Cordoni, Delbono, Duilio, Fioroni, Sergio Fumagalli, Giannotti, Manzato, Monaco, Penna, Peruzza, Pezzoni, Risari, Ruggeri, Salvati, Saonara, Stanisci, Stelluti, Trabattoni, Veltri, Armando Veneto, Vigni, Voglino, Volpini ».

(11 novembre 1999)

(Sezione 6 – Compatibilità delle norme per la protezione dei giovani sul lavoro con lo sviluppo dell'occupazione giovanile nelle piccole e medie imprese)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

dal 23 ottobre 1999 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 345 del 1999 che recepisce la direttiva comunitaria n. 93/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

la norma di recepimento – in particolare per quanto riguarda i giovani impiegati in locali esposti a più di 80 decibel nell'arco della giornata – risulta non essere adeguata alla realtà produttiva ita-

liana che si basa, per il 95 per cento sull'attività delle piccole imprese, soprattutto a carattere familiare ed artigianale;

inoltre, le organizzazioni di categoria non hanno avuto la possibilità di valutare, in fase di formazione, il provvedimento nel merito pur rilevando che il comportamento del Governo risulta essere in palese contrasto con quanto previsto dal patto sociale siglato nel dicembre 1998 ed in base al quale le direttive europee devono essere recepite solo previa concertazione delle parti sociali;

in particolare, il testo del decreto stabilisce il divieto — non indicato dalla direttiva comunitaria, la quale, tra l'altro, lascia agli stati membri la possibilità di utilizzare lo strumento delle deroghe qualora se ne presenti la necessità — di impiegare ragazzi minorenni in una serie di attività elencate nell'allegato 1 del decreto stesso, serie notevolmente ampliata rispetto a quella prevista dalla direttiva;

la situazione che si è venuta a creare, quindi, si ripercuote negativamente sia sui giovani lavoratori — oltre 50 mila ragazzi con meno di 18 anni sono occupati solo nelle imprese artigiane — che vedono in pericolo il proprio posto di lavoro, sia sugli imprenditori, che, se persistono ad avvalersi di apprendisti minori, rischiano di incorrere in sanzioni penali che prevedono l'arresto fino a 6 mesi. Ed è per questo che molti di loro hanno deciso di « congelare » i contratti con i minori nella speranza di una correzione del decreto;

per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 345 del 1999, poi, i giovani con meno di 18 anni non possono più essere impiegati in attività legate all'edilizia, al settore tessile, a quello metalmeccanico e via dicendo; come risulta da un recente studio fonometrico, infatti, in un laboratorio di falegnameria l'esposizione varia da 82 a 90 decibel, in un'azienda di pulitura di metalli i valori variano da 85 a 90 decibel, nel tessile da 80 a 95, nel settore metalmeccanico da 80 a 90 e valori analoghi si riscontrano in quello della rubinetteria e nei processi di saldatura;

non si tratta solo della salvaguardia dei minorenni dal rischio rumore, bensì si tratta di escluderli da tutti gli impieghi in cui vengono utilizzati, ad esempio, oli emulsionabili o diatermici, sostanze irritanti, colle solventi, prodotti di cosmesi o per pulizie. Questo nonostante l'applicazione di tutte le misure di protezione già previste dalla legislazione vigente nel nostro Paese in materia di tutela della salute dei giovani lavoratori —:

se non repute necessario ed urgente apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 345 del 4 agosto 1999, utilizzando eventualmente anche la possibilità di deroghe espressamente previste dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva comunitaria, al fine di adeguare il provvedimento alle reali esigenze di protezione dei giovani sul lavoro da un lato, e, dall'altro, di agevolare la formazione ed incrementare l'occupazione dei giovani soprattutto nelle piccole e medie imprese.

(2-02071) « Contento, Armani, Armaroli, Ascierio, Buontempo, Cardillo, Caruso, Colosimo, Colucci, Conti, Fini, Fiori, Galeazzi, Gnaga, Lo Porto, Mantovano, Matteoli, Mussolini, Neri, Giovanni Pace, Paggiuzzi, Pampo, Polizzi, Rasi, Antonio Rizzo, Selva, Simeone, Storace, Tosolini, Trantino, Tremaglia, Zaccaro, Carlo Pace, Tatarella, Zacchera ».

(16 novembre 1999)

(Sezione 7 — Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali in Sardegna)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

le piogge torrenziali abbattutesi nei giorni scorsi in diverse porzioni del terri-

torio della provincia di Cagliari hanno provocato vasti allagamenti e ingenti danni alle popolazioni residenti;

il Governo in conseguenza di tale evento alluvionale ha dichiarato lo stato di calamità naturale per la provincia di Cagliari —:

quali ulteriori provvedimenti concreti si intendano adottare a sostegno e risarcimento delle popolazioni colpite e per consentire la ripresa delle attività economiche danneggiate;

quali criteri si intendano individuare al fine di indirizzare le provvidenze esclusivamente a favore dei cittadini che effettivamente hanno subito un danno riferibile all'alluvione in oggetto.

(2-02072) « Massidda, Pisanu, Cuccu, Cicu, Aleffi, Possa, Marras, Porcu, Mammola, Becchetti, Di Nardo, Gramazio, Conte, Stagno d'Alcontres, Giudice, Amato, Anedda ».

(16 novembre 1999)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

nei giorni del 12, 13 e 14 novembre i territori del Basso Campidano di Cagliari, e in particolare i comuni di Assemini, Uta, Decimoputzu, Capoterra, Villasor, e altri, e del Sarrabus, nei comuni di San Vito, Villaputzu, Muravera e altri, sono stati investiti da una grave alluvione;

la grave situazione che si è creata è costata la vita a due cittadini ed ingenti danni, che possono essere oggi quantificati per approssimazione in centinaia di famiglie senza casa, nella quasi totale distruzione delle coltivazioni orticole, florovivai-

stiche e degli impianti di serricoltura, in intere greggi morte, in una compromissione anche delle attività legate alle peschiere, in notevoli danni subiti dalle infrastrutture viarie e ferroviarie;

l'eccezionalità dell'evento non fa comunque cadere il peso delle responsabilità per il compito di una vigilanza e di un controllo del territorio male assolto e per i notevoli ritardi fatti registrare nell'attuazione delle norme nazionali del 1989 a prevenzione del rischio ambientale e del dissesto idrogeologico;

valutata positivamente la dichiarazione dello stato di emergenza per le zone colpite e la sua durata fino al 31 dicembre 2000;

se non ritenga:

di destinare alle zone colpite e rendere disponibili con procedure celeri e snelle risorse adeguate affinché le popolazioni interessate e le economie dei territori investiti dal disastro, ora in ginocchio, possano presto risollevarsi e uscire dallo stato di emergenza;

onde evitare il ripetersi di situazioni così drammatiche, di mettere i comuni nelle condizioni di dotarsi di strumenti conoscitivi, tecnici e operativi più adeguati;

rinvviare e sospendere i trasferimenti degli addetti alle forze dell'ordine, in particolare dei vigili del fuoco, impegnate in Sardegna in questo momento di grande emergenza;

prendere in considerazione la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette ed indirette dei contributi previdenziali delle aziende danneggiate.

(2-02076) « Mussi, Dedoni, Cherchi, Attili, Carboni, Altea ».

(17 novembre 1999)